

STATUTO





ASSOCIAZIONE SCOUT CIRÒ MARINA – GRUPPO 13 A.P.S.



S T A T U T O

Premessa:

L'Associazione di Promozione Sociale Associazione SCOUT Cirò Marina – Gruppo 13 A.P.S. esiste di fatto dal 28 novembre 2013 con il nome di Assiscout GRUPPO 13 Cirò Marina fino a giugno 2020.

ART. 1 - COSTITUZIONE

- a. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Scout CIRÒ MARINA Gruppo 13 – APS" con sede a Cirò Marina, di seguito detta Associazione.
- b. L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgv. 117/2017 e loro modifiche e integrazioni e per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
- c. Essa svolge la sua attività nel rispetto dei Principi Fondamentali del Metodo Scout così come delineato in tutti gli scritti di Lord Baden-Powell.
- d. L'Associazione può aderire a Federazioni Nazionali Scout e ad Enti di Beneficenza.
- e. L'eventuale cambio di indirizzo non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci e comunicato agli uffici competenti.
- f. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
- g. L'Associazione si articola nelle seguenti unità scout che praticano lo scoutismo secondo i principi e i criteri dello scoutismo: Colonia di Castorini/e, Branco di Lupetti/e, Reparto di Esploratori/trici, Clan di Rover e Compagnia di Senior.
- h. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta. Essa svolge attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
- i. L'Associazione è basata su un'organizzazione e su una struttura improntati alla partecipazione democratica. Essa si basa su principi solidaristici e tali da consentire l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione

ART. 2 – FINALITÀ E DURATA

L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di:

- a. Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- b. Promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale.
- c. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero tutela degli interessi economici degli associati.
- d. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

ART. 3 - ATTIVITÀ

- a. Per il conseguimento delle finalità istituzionali enunciate nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare l'associazione si prefigge di perseguire obiettivi di pubblica utilità per mezzo di:
 - i. responsabilizzazione degli associati proponendo attività ludiche;
 - ii. attività manuali in aula ed all'aperto, prediligendo i lavori di gruppo e promuovendo le attività collaborative;
 - iii. occasioni volte alla formazione ed allo sviluppo del carattere degli associati delle varie fasce di età.
- b. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può, inoltre, svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- b. L'Associazione svolgerà attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

- a. L'Associazione è articolata nelle seguenti unità scout: Colonia di Castorini/e, Branco di Lupetti/e, Reparto di Esploratori/trici, Clan di Rover e Compagnia di Senior. Le unità indicate praticano lo scoutismo secondo i principi e i criteri elencati negli articoli precedenti.
- b. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

ART. 5 - SOCI

- a. Sono Soci le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'atto costitutivo, fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Comitato.
- b. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto

dell'Associazione.

- c. L'iscrizione decorre dalla data della relativa delibera da parte del Comitato.
- d. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
- e. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
- f. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - i. Dimissioni volontarie;
 - ii. Non aver effettuato il versamento della quota sociale nell'ultimo anno;
 - iii. Dimissioni volontarie
 - iv. comportamento giudicato indegno dal Comitato, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. Il socio può fare ricorso, entra 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 13.
- g. L'attività dei Soci deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e sostenute per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
- h. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- i. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Un eventuale diniego va motivato.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- a. Tutti i Soci hanno diritto a:
 - i. Partecipare alle Assemblee
 - ii. all'elettorato attivo e passivo.
 - iii. In caso di impossibilità, è possibile delegare un altro socio.
 - iv. Un socio può essere portatore, al massimo, di una sola delega.
 - v. Un'informazione completa sulle attività dell'Associazione.
- b. I Soci sono tenuti a:
 - i. Rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
 - ii. A pagare la quota sociale nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
 - iii. A prestare il lavoro, preventivamente concordato, prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 - ORGANI

- a. Sono organi dell'Associazione:
 - i. L'assemblea.
 - ii. Il Comitato detto Comunità Capi (Co.Ca.).
 - iii. Il Presidente detto Capo Gruppo.
 - iv. Il Revisore dei Conti o Collegio.
- b. È organo di giurisdizione interna il Collegio Arbitrale.

ART. 8 - ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci
- b. Si riunisce non oltre 4 mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- c. Si riunisce entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'approvazione del bilancio di previsione.
- d. Si riunisce altresì, ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga necessario.
- e. Le riunioni sono convocate dal Capo Gruppo, con predisposizione dell'Odg indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, fax o e-mail).
- f. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Capo Gruppo deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- g. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
- h. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
- i. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- j. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - i. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i membri della Co.Ca.
 - ii. Eleggere il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - iii. Approvare il bilancio preventivo.
 - iv. Approvare il bilancio consuntivo.
 - v. Approvare il programma di attività proposto dalla Co.Ca.

- vi. Deliberare la quota associativa a carico dei soci.
- vii. Deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 19.
- viii. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- ix. Approvare l'eventuale regolamento interno

ART. 9 - COMUNITÀ CAPI

- a. La Comunità Capi è eletta dall'Assemblea ed è composta da 3 a 10 membri. Può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con funzione consultiva.
- b. La Comunità Capi si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi, e in via straordinaria ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno.
- c. Le riunioni sono convocate dal Capo Gruppo, con predisposizione dell'Odg indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma, fax o e-mail).
- d. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Capo Gruppo deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
- e. La Comunità Capi è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti, e delibera con voto favorevole della maggioranza semplici dei presenti.
- f. La Comunità Capi ha i seguenti compiti:
 - vii. Nominare il Segretario.
 - viii. Qualora l'Associazione entri a far parte di Federazioni che prevedano la partecipazione di Delegati Associativi, oltre al Presidente od in sua vece, all'Assemblea Federale, può nominare tra tutti Soci, i delegati che parteciperanno all'Assemblea stessa.
 - ix. Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
 - x. Assumere eventuale personale.
 - xi. Deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci.
 - xii. Deliberare sulla espulsione dei Soci.
 - xiii. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.
 - xiv. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consultivo annuali.
 - xv. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
 - xvi. Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Capo Gruppo per motivi di necessità e di urgenza.

xvii. Provvedere alla sostituzione dei propri membri decaduti per qualsiasi ragione, secondo la graduatoria dei non eletti.

g. La Comunità dei Capi decade nel caso in cui decadano almeno la metà dei componenti.

ART. 10 - CAPO GRUPPO

- a. Il Capo Gruppo, che è anche Presidente dell'Associazione e Capo della Comunità dei Capi, è eletto dall'Assemblea.
- b. Viene destituito nel caso in cui non ottemperi ai suoi doveri istituzionali.
- c. Il Capo Gruppo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Comunità dei Capi.
- d. In caso di necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Comunità dei Capi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- e. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 11 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Capo Gruppo e ha i seguenti compiti:

- a. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.
- b. Provvede al disbrigo della corrispondenza.
- c. È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
- d. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, e del bilancio consultivo, che sottopone alla Comunità Capi entro il mese di marzo.
- e. Provvede alla tenuta dei vari registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- f. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni della Comunità Capi.
- g. È a capo dell'eventuale personale.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

- a. Il Collegio dei Revisori, che può essere monocratico, o collegiale. In questo caso si compone di tre componenti.
- b. Tutti i componenti vengono nominati dall'assemblea. Durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati. I revisori devono essere invitati all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

ART. 13 – IL COLLEGIO ARBITRALE

- a. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea.

- b. Rimangono in carica per due bienni consecutivi e possono essere rieletti.
- c. Nel caso venga meno un membro può essere cooptato previa elezione in assemblea.
- d. Il Collegio arbitrale decade quando vengono meno almeno due membri.
- e. Le decisioni del Collegio arbitrale vengono prese a maggioranza e sono inappellabili.

ART. 14 - DURATA DELLE CARICHE

- a. Tutte le cariche sociali hanno la durata biennale e possono essere riconfermate.
- b. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE

- a. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - i. Quote e contributi degli associati.
 - ii. Eredità, donazioni e legati.
 - iii. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
 - iv. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
 - v. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
 - vi. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
 - vii. Altre entrate compatibili D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
- b. I proventi delle attività, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- c. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse.
- d. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dalla Comunità Capi.
- e. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Capo Gruppo e del Segretario.

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- a. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro

trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17 - QUOTE SOCIALI

- a. La quota sociale è annuale, non frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. Va versata entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
- b. La quota sociale è fissata dall'Assemblea dei Soci.
- c. I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non possono prendere parte alle attività dell'Associazione e perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART. 18 - BILANCIO

- a. Ogni anno devono essere redatti, a cura della Comunità dei Capi, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei soci presenti.
- b. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- c. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo vanno riferiti all'anno solare.

ART. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

- a. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.
- b. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

- a. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


PRESIDENTE
STACCATO CLAUDIO
STACCATO CLAUDIO